Procura della Repubblica presso il Tribunale

Parma

Direttiva n. 6/2025

Oggetto: decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.4.2025, in vigore dal 12.4.2025.
Linee guida operative.

Sommario

SOMMARIO 1
PREMESSA 3
CAPO I: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA (ARTICOLI 1-9) 4
Articolo 1 (Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica) 4
Art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) 4
Art. 435 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) 5
Articolo 2 (Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo) 5
Art. 17 D.L. 113/18 5
Articolo 4 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale) ... 6
Art. 3, comma 6-bis, del Codice Antimafia 6
Articolo 7 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) 7
CAPO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA (ARTT. 10-18) 7
Articolo 10 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui) 7
Art. 634-bis bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) c.p. - Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela) c.p. 8
Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile) c.p.p. 9
Articolo 11 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa) 10
Art. 61 n. 11-decies (Circostanze aggravanti comuni) c.p. 10
Art. 640 (Truffa) c.p. 11
Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) c.p.p. 12
Articolo 12 (Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni) 13
Art. 635 c.p. (Danneggiamento) 13
Articolo 13 (Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena) 14
art. 10 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) 14
art. 165 (Obblighi del condannato) c.p. 15
Articolo 14 (Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada) 16
art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 16

Articolo 15 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni) 17
Art. 146 c.p. (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena) 17
Art. 147 c.p. (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) 18
Art. 276-bis c.p.p. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri) 18
Art. 285-bis c.p.p. (Custodia cautelare in Istituto a custodia attenuata per detenute madri) 19
Art. 293 c.p.p. (Adempimenti esecutivi) 19
Art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) 20
Art. 558 c.p.p. (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) 21
Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) 22
Articolo 16 (Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio) 23
Art. 600-octies c.p. ("Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio") 23
Articolo 18 (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) 24
CAPO III: MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124 (ARTT. 19-32) 28
Articolo 19 (Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale) 28
art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) 29
art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) 29
art. 339 c.p. (Circostanze aggravanti) 30
Articolo 20 (Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio) 30
Art.583-quater c.p. (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali) 31
Articolo 24 (Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche) 31
Art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) 32
Articolo 25 (Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale) 33
Art. 192 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) 33
Articolo 26 (Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari) 34
Art. 415 c.p. (Istigazione a disobbedire alle leggi) 34
Art. 415-bis c.p. (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario) 34
Articolo 27 (Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione) 35
Art. 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 35
Articolo 29 (Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione) 37
Artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi) 37
Art. 1099 Codice della navigazione 38
Art. 1100 del Codice della Navigazione 38
CAPO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA (ART. 33) – OMISSIS 38
CAPO V: NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (ARTT. 34-37) 38
Articolo 34 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati) 38
Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) 38
art. 20, comma 8, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Lavoro) 39

Premessa

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell11.4.2025 è stato pubblicato il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*, **in vigore dal 12.4.2025**.

Si tratta di un decreto-legge composto da 39 articoli, articolato in sei capi, ovvero:

- Capo I: *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia* **(articoli 1-9)**;
- Capo II: Disposizioni in materia di sicurezza urbana **(artt. 10- 18)**;
- Capo III: *Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124* **(artt. 19-32)**;
- Capo IV: *Disposizioni in materia di vittime dell'usura* **(art. 33)**;
- Capo V: *Norme sull'ordinamento penitenziario* **(artt. 34-37)**;
- Capo VI: *Disposizioni finali* **(artt. 38-39)**.

Gli articoli in questione vanno a modificare ed integrare non solo il codice penale ed il codice di procedura penale, ma anche altre disposizioni normative, tra cui: Codice antimafia, Codice della Strada, Decreto sicurezza del 2017, Decreto sicurezza del 2018, Legge sulla filiera agroindustriale della canapa, Ordinamento penitenziario, Codice della navigazione, Legge sull'usura, Testo unico sull'immigrazione, Norme sulle speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia ecc.

Nel presente atto -da valere come *atto di indirizzo* a mente dell'art. 14 della *Circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura*- vengono analizzate essenzialmente quelle norme aventi incidenza diretta sul settore penale, anche se non mancherà qualche riflessione su profili aventi incidenza indiretta su detto settore.

In particolare l'attenzione verrà focalizzata sui seguenti articoli di legge:

CODICE PENALE

1) art. 61 n. 1-decies (Circostanze aggravanti comuni) c.p.
2) art. 146 c.p. (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena)
3) art. 147 c.p. (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
4) art. 165 (Obblighi del condannato) c.p.
5) art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
6) art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile) c.p.p.
7) art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)
8) art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale)
9) art. 338 (Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti)
10) art. 339 c.p. (Circostanze aggravanti)
11) art. 415 c.p. (Istigazione a disobbedire alle leggi)
12) art. 415-bis c.p. (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario)
13) art. 435 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
14) art. 583-quater c.p. (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali)
15) art. 600-octies c.p. ("Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio")
16) art. 634-bis bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) c.p.
17) art. 635 c.p. (Danneggiamento)
18) art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)
19) art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela) c.p.
20) art. 640 (Truffa) c.p

CODICE PROCEDURA PENALE

21) art. 276-bis c.p.p. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
22) art. 285-bis c.p.p. (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)
23) art. 293 c.p.p. (Adempimenti esecutivi)
24) art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) c.p.p.
25) art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)
26) art. 558 c.p.p. (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo)
27) art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza)

ALTRE LEGGI

28) art. 14 (Esecuzione dell'espulsione) Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

29) art. 1099 Codice della navigazione (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra)
30) art. 1100 Codice della navigazione (Resistenza o violenza contro nave da guerra)
31) art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66
32) art. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi)
33) art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)
34) art. 20, comma 8, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Lavoro)
35) art. 192 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti)
36) art. 3 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Avviso orale)
37) art. 1, 2, 4 legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
38) art. 10 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città)
39) art. 17 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità)

Per comodità espositiva si seguirà l'ordine seguito dal Legislatore e, come di consueto, in nota verrà riportato il testo della norma così come integrata, modificata o creata *ex novo* dal decreto-legge in esame, e la parte innovativa verrà riportata in carattere grassetto sottolineato.

Si fa riserva di separata *Direttiva* a beneficio degli organi di Polizia Giudiziaria

CAPO I: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA (ARTICOLI 1-9)

Articolo 1 (*Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica*)

L'art. 1 (*Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all'articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica*):

- inserisce nel codice penale un nuovo reato (art. 270-*quinquies*.3);
- integra l'art. 435, inserendo il comma secondo.

Art. 270-quinquies.3 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) [1]

L'art. 270-quinquies.3 prevede il reato di *detenzione di materiale con finalità di terrorismo*, avente ad oggetto la condotta di chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (trattasi di *armi da guerra, tipo guerra e munizioni da guerra*), di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

A mente dell'art. 51, comma 3-quater, c.p.p., il reato in parola è di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

---

[1] L'art. 270-quinqiues.3 recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato, trattandosi di norma nuova):
Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo).
Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 435 c.p. (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) [2]

Nell'art. 435 c.p. (*Detenzione di materiale con finalità di terrorismo*) viene inserito un secondo comma, che prevede come autonomo reato il fatto di chi, fuori dalle ipotesi di concorso nel reato di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al titolo VI del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica).

A mente dell'art. 51, comma 3-quater, c.p.p., il reato in parola è di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo.

Articolo 2 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo*)

L'art. 2 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo*) modifica l'articolo 17 D.L. n. 113/18.

Art. 17 D.L. 113/18 [3]

L'art. 17 del D.L. 113/18 è stato modificato:

---

[2] L'art. 435 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):
Art. 435 (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[3] **L'art. 17 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 17 decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ***(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità)***
1. Per le finalità di prevenzione del terrorismo ***nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale***, gli esercenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481, comunicano, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati identificativi riportati nel documento di identità esibito dal soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ***nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio***.
La comunicazione è effettuata contestualmente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. *Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo.* ***Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206***
2. Il Centro di cui al comma 1 procede al raffronto automatico dei dati comunicati ai sensi del comma 1 con quelli in esso conservati, concernenti provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o dell'Autorità di pubblica sicurezza, ovvero segnalazioni inserite, a norma delle vigenti leggi, dalle Forze di polizia, per finalità di prevenzione e repressione del terrorismo, ***nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.***
Nel caso in cui dal raffronto emergano situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di cui al comma 1, il predetto Centro provvede ad inviare una segnalazione di allerta all'ufficio o comando delle Forze di polizia per le conseguenti iniziative di controllo, anche ai fini di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
3. I dati comunicati ai sensi del comma 1 sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste dal comma 1, nonché di conservazione dei dati. Il predetto decreto è adottato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.

- estendendo le previsioni ivi contenute alla prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.;
- prevedendo un reato contravvenzionale per chi non ottemperi all'obbligo ivi previsto;
- sostituendo la rubrica dell'art. 17, che ora riguarda più in generale le "*prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità*".

Articolo 4 (*Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale*)

L'art. 4 (*Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale*) modifica l'art. 3, comma 6-bis, del *Codice Antimafia*.

Art. 3, comma 6-bis, del Codice Antimafia [4]

L' art. 3, comma 6-bis, del *Codice Antimafia*, in tema di *Avviso* orale da parte del Questore, è stato modificato colmando una lacuna in merito alla Autorità giudiziaria cui il Questore avrebbe dovuto proporre l'applicazione

---

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[4] **L'art. 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

Art. 3 (Avviso orale)

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3-bis. L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. Il divieto di cui al comma 4 adottato nei confronti di un minorenne è opponibile davanti al tribunale per i minorenni.

6-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3-bis, se il soggetto al quale è notificato l'avviso orale risulta condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore può proporre ***al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o*** al tribunale per i minorenni ***nei casi di cui al comma 3-bis*** l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Alla persona avvisata oralmente viene notificata la proposta di cui al periodo precedente e data notizia della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per l'applicazione del divieto.

6-ter. Il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta di cui al comma 6-bis. Il divieto è disposto per una durata non superiore a due anni, con l'individuazione di modalità applicative

del divieto di utilizzare piattaforme o servizi informatici e telematici, nonché del divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, distinguendo ora in maniera esplicita il Giudice Monocratico (per i soggetti maggiorenni) ed il Tribunale per i minorenni (per i giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni).

Articolo 7 (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*)

L'art. 7 del decreto-legge n. 48/2025, rubricato *Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione:
- aumentando da 10 a 30 giorni il termine, previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. 159/2011, per proporre ricorso alla Corte di Appello avverso i provvedimenti del giudice in materia di misure di prevenzione;
- ampliando l'oggetto della relazione dell'amministratore giudiziario, prevista dall'art. 36 del d.lgs. 159/2011, estendendolo alla verifica delle caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, della sussistenza di eventuali abusi e dei possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali;
- prevedendo, nel caso di sussistenza di abusi non sanabili, la demolizione degli immobili confiscati, in danno del soggetto destinatario del provvedimento, e l'acquisizione dell'area di sedime al patrimonio indisponibile del comune, nonché la possibilità, per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di promuovere incidente di esecuzione innanzi al giudice delegato competente, al fine di procedere alla demolizione su indicata;
- la cancellazione, dal relativo registro, delle imprese oggetto di sequestro, mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile;
- il divieto di prestazione dell'attività lavorativa, presso l'impresa oggetto di confisca definitiva, da parte dei soggetti che siano parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca e di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

CAPO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA (ARTT. 10-18)

Articolo 10 (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui*)

L'art. 10 (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui*), con la finalità di contrastare l'occupazione abusiva di immobili (fenomeno dei c.d. *"ladri di case"*) interviene:
- sul codice penale, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui o delle relative pertinenze (art. **634-bis c.p.**) e modificando l'art. **639-bis c.p.** in tema di procedibilità;
- sul codice di procedura penale, inserendo l'art. **321-bis c.p.p.**, che prevede una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso.

---

compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento. In caso di rigetto della proposta di cui al comma 6-bis, è fatto comunque salvo l'avviso orale emesso dal questore.
6-quater. Contro il decreto di cui al comma 6-ter è proponibile ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.

Art. 634-bis bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) c.p. [5] *- Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela) c.p.* [6]

Nel codice penale viene inserito il nuovo reato di *Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui* (**art. 634-bis**), quale fattispecie delittuosa autonoma rispetto a quella di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 c.p..

Ai sensi del primo comma del nuovo art. 634-bis c.p. è punito con la reclusione da 2 a 7 anni:

I) chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente (primo periodo);

II) chiunque si appropria con artifizi o raggiri di un immobile altrui o sue pertinenze ovvero cede ad altri l'immobile occupato (secondo periodo);

III) la medesima pena è irrogata a colui che -al di là dei casi di concorso nel reato- funge da tramite (*"si intromette"*) ovvero coopera nell'occupazione dell'immobile, oppure ancora riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione (terzo periodo).

La norma poi prevede:

IV) una causa di non punibilità in favore dell'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile (quarto periodo);

V) la procedibilità del reato a querela (quinto periodo)

VI) salvo che si tratti di persona incapace, per età o per infermità, nel qual caso si procede di ufficio (sesto periodo).

Dall'attenta lettura della norma sembra potersi concludere che, qualora l'occupazione avvenga senza violenza o minaccia (si pensi ai casi di cronaca relativi a persone assenti da casa per un periodo limitato, dovuto ad esempio ad un ricovero ospedaliero e, al ritorno, trovano la casa occupata), sia applicabile non già la norma in parola ma l'art. 633 c.p., che punisce con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque *"invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto"*, con alcune aggravanti qualora il fatto venga commesso da più di cinque persone o da persona palesemente armata.

Tuttavia, nel caso appena citato, qualora la *minaccia o violenza* venga esercitata successivamente, per opporsi al tentativo del legittimo proprietario/affittuario di rientrare in possesso dell'immobile, stavolta si applicherà l'art. 634-bis c.p. sotto il diverso profilo di chi *"impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente"*.

Quanto all'aspetto **procedibilità di ufficio legata alla *incapacità per età o per infermità***, trattasi di concetto non nuovo nel nostro panorama legislativo; basti pensare al reato di lesioni ex art. 582 c.p., nella parte innovata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. *riforma Cartabia*), ove, al secondo comma, si legge testualmente: *"(...) Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.*

Attesa la obiettiva problematicità di siffatti concetti, sul punto si fa rinvio a quanto dedotto nella direttiva n. 2/2023 del 17.01.2023, paragrafo 3), proprio a proposito del concetto di *incapacità per età o per infermità*,

---

[5] **L'art. 634-bis c.p. recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato trattandosi di norma nuova):**
Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui).
Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

[6] **L'art. 639-bis c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 639-bis (Casi di esclusione della perseguibilità a querela).
*Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633, **634-bis** e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.*

ravvisandosi la medesima *ratio* (quanto all'età, per ovvie ragioni ci si limita a riportare quanto dedotto per l'età avanzata) [7].

Quanto poi all'art. 639-bis c.p. (che disciplina i casi in cui si procede di ufficio), la norma è stata modificata mediante l'inserimento del reato di cui all'art. 634-bis c.p., che pertanto diviene procedibile di ufficio (indipendentemente dalle condizioni soggettive della persona offesa), allorquando *"si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico"*.

oooo

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che può essere annoverato tra quelli di *competenza generica*.

Ricorrendone le condizioni, per il reato di cui all'art. 634-bis c.p. è ammissibile il fermo di indiziato di delitto.

Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile) c.p.p. [8]

Strettamente collegato alla nuova fattispecie appena esaminata prevista dall'art. 634-bis c.p., è la previsione di uno specifico intervento finalizzato a fare in modo che il soggetto spossessato del proprio immobile venga reintegrato nel possesso dello stesso.

---

[7] **Nella direttiva 2/2023 del 17.01.2023, paragrafo 3) si legge testualmente:**

"La nozione di persona incapace per infermità non dovrebbe dare luogo a problemi, dovendosi ritenere che in tali casi, di regola, l'infermità, sia essa mentale o fisica, tale da determinare una situazione di incapacità, debba ancorarsi ad un giudizio medico e quindi ad una documentazione sanitaria che la attesti; nei casi dubbi, si potrà procedere ad una consulenza tecnica medico-legale.

Non altrettanto può dirsi nel caso di incapacità per età.

Sebbene la nozione di persona incapace per età non sia una novità, essendo già presente nell'art. 649 bis c.p. nel testo originario, come introdotto dalla legge 9.1.2019, n. 3, sarebbe stato forse preferibile che il legislatore delegato l'avesse definita ovvero l'avesse ancorata a parametri obiettivi e verificabili, al fine di evitare incertezze e orientamenti differenti a seconda dell'ufficio giudiziario procedente.

Come si legge nella relazione illustrativa del d. lgs 150/2022, l'incapacità per età può essere riferita sia alla giovane età che alla età avanzata (cfr. cap. IV, par. 1.2, pag. 320 della relazione).

(...)

In assenza di un criterio anagrafico certo ed obiettivo, non rinvenibile nell'ordinamento, problematica è la definizione di età avanzata, da cui far discendere la procedibilità di ufficio dei reati divenuti procedibili a querela.

Neppure nell'ampia "Relazione su novità normativa – La riforma Cartabia" del 5.1.2023, redatta a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (ove pure la questione è stata formalmente affrontata) vi sono concrete indicazioni sul punto.

L'unica soluzione appare quella di confrontarsi con le risposte offerte dalla giurisprudenza, allorquando –soprattutto, ma non solo, per le finalità di cui all'aggravante ex art. 61, comma 1, n. 5, c.p.- è stato affrontato il tema della età avanzata della vittima; da tale disamina possono enuclearsi le seguenti massime:

(...)

Orbene, dalla lettura di tali massime, si possono trarre i seguenti elementi:

- *l'età avanzata può essere ravvisata in astratto a partire da 70 anni;*
- *fatta questa scrematura, quel che rileva non è tanto il dato anagrafico in sé, quanto piuttosto il difetto di capacità come effetto dell'età.*

Ne consegue che si può ritenere in astratto sussistente l'età avanzata ai fini della capacità, per una fascia di età a partire da 70 anni, a meno che non emergano elementi concreti per ritenere che l'età non abbia inciso sulla capacità.

Si raccomanda, pertanto, di procedere sul punto con molta cautela, propendendo, nei casi dubbi, per la opportunità di acquisire comunque la querela della p.o.".

[8] **L'art. 321-bis c.p.p. recita testualmente (in carattere grassetto sottolineato trattandosi di norma nuova):**

Art. 321-bis cpp (Reintegrazione nel possesso dell'immobile).

1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-bis del codice penale. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Nei casi in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all'articolo 55.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell'immobile medesimo.

Pertanto, in forza di questo nuovo meccanismo, nei casi di occupazione arbitraria di cui al nuovo art. 634-bis c.p., è prevista una pluralità di soluzioni:

(a) nei casi ordinari, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria (prima dell'esercizio dell'azione penale, la competenza è del G.I.P.); art. 321-bis, comma 1, c.p.p.;

(b) nel caso in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria - espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione medesima- ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e, nel caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica: art. 321-bis, commi 2-3-4, c.p.p.;

(c) con una procedura modellata sul sequestro preventivo, la Polizia giudiziaria redige verbale delle attività svolte, che entro quarantotto va trasmesso al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; il Pubblico Ministero, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede, entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale, la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso al giudice, che, a sua volta, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta con ordinanza immediatamente notificata all'occupante: art. 321-bis, commi 5-6-7, c.p.p.

Articolo 11 (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa*)

L'art. 11 (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa*), al fine di rendere maggiormente tangibile la tutela delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane (per un verso) e di rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane (per altro verso), interviene col modificare sia il codice penale (**art. 61; art. 640**) sia il codice di procedura penale (**art. 380**), prevedendo, per un verso, delle specifiche circostanze aggravanti e, per altro verso, estendendo le ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza.

Art. 61 n. 11-decies (Circostanze aggravanti comuni) c.p. [9]

L'art. 61 c.p. -in materia di circostanze aggravanti comuni- è stato modificato mediante l'inserimento, al **n. 11-decies**, di una specifica aggravante nel caso dei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e

---

4. In caso di diniego dell'accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o di assenza dell'occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell'immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell'ordine di rilascio.

6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell'ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all'occupante.

[9] **L'art. 61 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni)
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, qualora commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Art. 640 (Truffa) c.p. [10]

L'art. 640 c.p. è stato modificato:

(a) per un verso, abrogando il n. 2-*bis* del comma 2 (che contemplava l'aggravante della cosiddetta *minorata difesa* di cui all'art. 61, numero 5, c.p.: *"l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona,*

---

5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.
11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.
11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.
11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.
11-decies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

[10] **L'art. 640 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 640 (Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
2-bis) abrogato
2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.
3° Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena é della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.

anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa"), in presenza della quale era prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549;

(b) per altro verso, inserendo un terzo comma autonomo, che prevede la medesima aggravante ma come *circostanza ad effetto speciale*, punita con la **reclusione da due a sei anni e la multa da euro 700 a euro 3.000**;

(c) per altro verso ancora, estendendo al citato terzo comma la procedibilità di ufficio (peraltro già prevista anche con la precedente formulazione).

Attraverso questo triplice intervento contemporaneo, il Legislatore ha fatto in modo che la truffa commessa ai danni di persona in condizioni di *minorata difesa* venga ora sanzionata con una pena più severa, ferma restando la procedibilità di ufficio.

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, pur dopo la modifica, il reato di cui all'art. 640 c.p. può essere annoverato tra quelli di *competenza generica*.

Ricorrendone le condizioni, per il reato di cui all'art. 640, comma 3, c.p., è ammissibile il fermo di indiziato di delitto.

Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza) c.p.p. [11]

L'art. 380 c.p.p., in tema di *arresto obbligatorio in flagranza*) viene modificato mediante l'inserimento della **lettera f.1)**, per cui -nel caso di truffa aggravata ai sensi del nuovo terzo comma dell'art. 640 c.p. per l'ipotesi della *minorata difesa*- si prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

---

[11] **L'art. 380 c.p. p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

Art. 380 cpp (Arresto obbligatorio in flagranza)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale;

a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, quarto comma, del codice penale;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;

e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale.

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f.1) delitto di truffa, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 640, terzo comma, del codice penale;

f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse e di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18 aprile 1975 n. 110;

Articolo 12 (*Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni*)

L'art. 12 (*Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni*) modifica l'art. 635, III comma, c.p..

Art. 635 c.p. (Danneggiamento) [12]

L'art. 635 c.p. è stato modificato mediante l'inserimento, nella parte finale del terzo comma, di una circostanza aggravante, che si concretizza nel caso in cui la condotta prevista nella prima parte del comma (*"chiunque*

---

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria;
m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.
Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis.

[12] **L'art. 635 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 635 (Danneggiamento).
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico") sia tenuta con violenza alla persona o con minaccia, nel qual caso la pena è aumentata, per cui la condotta è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro, laddove la condotta *ordinaria* (danneggiamento senza violenza o minaccia) è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Per quanto riguarda i profili di competenza interna, pur dopo la modifica trattasi di reato che può essere annoverato tra quelli di *competenza generica*.

Articolo 13 (*Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena*)

L'art. 13 (*Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena*), modifica:

- l'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48
- l'art. 165 c.p.

Si tratta di questioni che -pur non risolvendosi nell'inserimento di nuovi reati- sono tuttavia suscettibili di valutazione per gli indiretti riflessi sul sistema sanzionatorio penale.

art. 10 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) [13]

Con l'articolo 13, vi sono plurime modifiche all'art. 10 D.L. 14/2017, con disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (D.AC.UR., c.d. *Daspo urbano*); invero:

---

*Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. **Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro.***
Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.
Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

[13] **L'art. 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 10 (Divieto di accesso)
1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.

(a) al comma 2, si prevede che il Questore possa disporre il DACUR (divieto di accesso alle aree di cui all'art. 9 del medesimo decreto-legge, ovvero *"aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e ... relative pertinenze"*) anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per qualcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale (delitti di cui agli artt. da 575 c.p. a 648-quater c.p.), commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1, del suddetto decreto-legge (cfr. *supra*);
(b) il comma 5 viene abrogato;
(c) al comma 6-quater si estende la c.d. *flagranza differita* (prevista per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica) al delitto di cui all'art. 583-quater c.p. (ovvero le lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive) commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

art. 165 (Obblighi del condannato) c.p. [14]

Viene modificato art. 165 c.p., prevedendo che, nel caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto

---

2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. ***Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1.*** Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.
*5. **abrogato***
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale ***nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,*** quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

[14] **L'art. 165 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 165 (Obblighi del condannato).
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla

pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

Articolo 14 (*Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada*)

L'art. 14 (*Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada*) modifica in più punti l'art. 1-*bis* del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che venga punito a titolo di illecito penale (in luogo dell'illecito amministrativo, sinora previsto) il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo, con un aumento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso da più persone riunite.

art. 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 [15]

La norma in questione sanziona chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo; orbene, attraverso la modifica:

---

prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta.
La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo.
Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1)
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

[15] L'art. 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):
Art. 1-bis
*1. Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria **o ferrata**, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con **la con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.***

(a) l'illecito amministrativo sinora previsto (punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000) viene trasformato in illecito penale (punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro);
(b) alla *strada ordinaria* viene equiparata la strada *ferrata*, in tal modo estendendo la punibilità anche alla occupazione dei binari ferroviari *"con il proprio corpo"*;
(c) viene abrogato il riferimento ai promotori e agli organizzatori, sostituendolo con la previsione di un'aggravante ad effetto speciale nel caso di più persone riunite (punita con la reclusione da sei mesi a due anni).

Solo incidentalmente va ricordato che l'art. 1 del medesimo d. lgs 66/1948, punisce *"chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis"*, stabilendo la reclusione da uno a sei anni, pena prevista a anche per chi *"al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra"*, con la previsione di un raddoppio della pena *"se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose"*.

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che può essere annoverato tra quelli di competenza del gruppo 4, vertendosi in materia di *sicurezza interna*.

Articolo 15 (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni*)

L'art. 15 (*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni*) interviene a modificare e ad inserire plurime norme, sia del codice penale (artt. 146, 147) che del codice di procedura penale (276-bis, 285-bis c.p.p. 293, 386, 558, 678).
Si tratta di un articolato intervento che affronta il delicato e sempre attuale aspetto della assoggettabilità alla custodia inframuraria per le donne in stato di gravidanze e per le donne con figli in tenera età, distinguendo - in tale ultimo caso- le donne con figlio di età inferiore ad un anno, da quelle con figli di età compresa tra uno e tre anni (e, in qualche caso, fino a sei anni), facendo ricorso alle c.d. ICAM (*Istituto a custodia attenuata per detenute madri*).

Art. 146 c.p. (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena) [16]

L'art. 146 c.p. è stato modificato mediante:
(a) l'abrogazione dei nn. 1 e 2 del comma 1, che prevedevano il differimento obbligatorio della esecuzione della pena detentiva, rispettivamente, nei confronti della donna incinta o di madre di bambino di età inferiore ad 1 anno);

---

[16] **L'art. 146 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 146 (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).
1. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
*1) **abrogato;***
*2) **abrogato;***
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
2. abrogato

(b) l'abrogazione del comma 2, che prevedeva la non applicabilità del rinvio (o la sua revoca qualora fosse stato disposto) nel caso in cui la gravidanza si fosse interrotta, se la madre fosse stata dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, il figlio fosse morto, fosse stato abbandonato o affidato ad altri (purché l'interruzione di gravidanza o il parto fossero avvenuti da oltre due mesi).

Art. 147 c.p. (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) [17]

L'art. 147 c.p., comma 1, c.p.p., in tema di *"rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena"*, è stato modificato in più punti:

(a) sostituendo il n. 3 e aggiungendo il n. 3-bis, per cui ora il differimento dell'esecuzione della pena detentiva è facoltativo sia nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno che di madre di prole di età compresa tra un 1 anno e 3 anni;

(b) intervenendo sul terzo comma, per cui -nei due casi di differimento facoltativo appena citati- il provvedimento viene revocato (oltre che in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di morte o di abbandono dei bambini) quando quest'ultimo venga affidato a terzi, oppure quando la madre -durante il periodo di differimento- tenga comportamenti gravemente pregiudizievoli per il minore;

(c) aggiungendo un quinto comma che prevede che, nei casi su indicati, il differimento dell'esecuzione della pena non può avere luogo se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti e che, in tal caso, nell'ipotesi di prole di età da 1 a 3 anni, l'esecuzione possa avere luogo presso un *Istituto a custodia attenuata per detenute madri* (cd ICAM), ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano, e nell'ipotesi di donna incinta o madre di prole di età inferiore ad 1 anno, l'esecuzione debba comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Art. 276-bis c.p.p. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri) [18]

È stato introdotto il nuovo art. 276-*bis* c.p.p., il quale prevede che, nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, evada o tenti di

---

[17] **L'art. 147 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 147 (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
L'esecuzione di una pena può essere differita:
1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;
3) ***se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;***
3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.
Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ***o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.***
Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.
Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

[18] **L'art. 276-bis c.p.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato trattandosi di norma nuova):**
Art. 276-bis c.p.p. (Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri).
1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o

evadere oppure ponga in essere atti che compromettono l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

Art. 285-bis c.p.p. (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri) [19]

L'art. 285-*bis*, comma 1, c.p.p. (che finora prevedeva testualmente che *"nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano"*) è stato modificato, per cui ora, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza:

(a) nel caso di donna incinta o con prole di età inferiore ad un anno, la custodia può essere disposta solo presso un istituto a custodia attenuata;
(b) la custodia presso un *istituto a custodia attenuata* è prevista per la madre con prole di età compresa tra uno e sei anni soltanto se le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, c.p.p. lo consentano.

Art. 293 c.p.p. (Adempimenti esecutivi) [20]

L'art. 293 c.p.p., in tema di adempimenti esecutivi a seguito di emissione di misura cautelare, è stato modificato inserendo due nuovi commi, ovvero il comma 1-*quater* ed il comma 1-*quinquies*; in particolare:

---

dell'istituto, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole, salvo il preminente interesse del minore a seguirla in istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. Nel caso in cui la prole non sia condotta in carcere, il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova.

[19] **L'art. 285-bis c.p.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 285-bis c.p.p. (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri).
*1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età **superiore ad un anno e** non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. **Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, la custodia può essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.***

[20] **L'art. 293 c.p.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 293 c.p.p. (Adempimenti esecutivi)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:
a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;
i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato.

(a) il comma 1-quater prevede che l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, c.p.p. (donna incinta o madre di prole di età inferiore ai 6 anni ovvero padre di detta prole qualora la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole), deve darne atto nel verbale delle operazioni compiute, che va trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena;

(b) il comma 1-*quinquies* prevede che, in tal caso, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-*bis* c.p.p. (custodia cautelare in un istituto a custodia attenuata per detenute madri) anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

Art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo) [21]

L'art. 386 c.p.p. -in tema di doveri della Polizia Giudiziaria in caso di arresto o di fermo- è stato modificato nei commi 4 e 5; in particolare:

1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

1-quater. L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza il quale, nel corso dell'esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo. In questo caso il verbale é trasmesso al giudice prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.

1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater, il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con le modalità di cui all'articolo 285-bis anche prima dell'ingresso della persona sottoposta alla misura nell'istituto di pena.»

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.

[21] **L'art. 386 c.p.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

Art. 386 c.p.p. (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto o il fermo;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso a un familiare o ad altra persona di fiducia;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto arresto o fermo;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo;

i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato o al fermato.

1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

(a) al comma 4 si prevede che se l'arrestato o fermato è donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria la pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri;
(b) al comma 5 si prevede che se l'arrestato o fermato è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che quest'ultima sia custodita presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

Art. 558 c.p.p. (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) [22]

L'art. 558 c.p.p. (in tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) è stato modificato, al comma 4-*bis*, prevedendo che, nel caso di presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento per la convalida

---

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall' articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell'avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558. Se l'arrestato o fermato é donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria lo pongono a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.
5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. Se l'arrestato o fermato é madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni, il pubblico ministero può disporre che sia custodito presso un istituto di custodia attenuata per detenute madri.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

[22] **L'art. 558 c.p.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 558 c.p.p. (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo)
1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.
2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386, comma 4.
3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato, il pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. Nondimeno, se l'arrestato é donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui é stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Quando l'arrestato é madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze di cui periodo che precede, il pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo, il Pubblico Ministero abbia -a seconda dei casi- la facoltà o l'obbligo di disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri; in particolare:

(a) se l'arrestata è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a un anno, in caso di mancanza o indisponibilità di uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 c.p.p. (abitazione, luogo di privata dimora, luogo pubblico di cura o di assistenza, o casa famiglia protetta) o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il Pubblico Ministero dispone che l'arrestata sia custodita presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri;

(b) se l'arrestata è madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni e ricorrono le circostanze su indicate, il pubblico ministero può disporre che l'arrestata sia custodita presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Art. 678 c.p.p. (Procedimento di sorveglianza) [23]

L'art. 678, comma 1-*bis*, c.p.p., in tema di procedimento di sorveglianza, è stato modificato sopprimendo il riferimento ai casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 146 c.p.p., essendo stati detti numeri abrogati.

4-ter. Fermo quanto previsto dal comma 4-bis, quarto e quinto periodo, nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui al comma 4-bis, terzo periodo.e5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione.

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2. (293)

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.

[23] **L'art. 678 c.p.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

***Art. 678 c.p.p.** (Procedimento di sorveglianza)*

1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell'identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.

***1-bis.** Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale ([23]), procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.*

1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni.

Il tribunale di sorveglianza, quando è proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza.

Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non è stata emessa.

Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza è sospesa.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)

L'art. 16 (*Modifiche all'articolo 600-*octies *del codice penale in materia di accattonaggio*) modifica l'art. 600-*octies* c.p. in più punti.

Art. 600-octies c.p. ("Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio") [24]

L'art. 600-octies è stato inserito nel codice penale dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha contestualmente rimosso il disposto dell'articolo 671 del codice penale, a seguito della scelta del legislatore di mutare la qualifica dell'impiego di minori nell'accattonaggio da contravvenzione a delitto.
L'art. 600-octies riporta varie modifiche; in particolare:

(a) sostituendone la rubrica (che ora recita *"Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio"*);
(b) aumentando l'età del minore, che ora passa da 14 a 16 anni;
(c) quanto all'ipotesi prevista al primo comma (che punisce chi si avvale di un minore o di persona non imputabile per mendicare o chi consente che un minore sottoposto alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza mendichi, oppure ancora che consente che altri se ne avvalgano per mendicare), aumentando la pena prevista dal comma 1 (sinora *fino a tre anni*), innalzandola *«da uno a cinque anni»*;
(d) sostituendo il secondo comma (che finora puniva chi organizza, se ne avvale o comunque favorisce l'accattonaggio), attraverso cui si sanziona penalmente anche chi **induce** un terzo all'accattonaggio, prevedendo (rispetto alla precedente formulazione) una pena più alta (da due a sei anni di reclusione1);
(e) prevedendo un'aggravante ad effetto speciale (aumento da un terzo alla metà) se il fatto di cui al secondo comma sia commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.

Il **bene giuridico tutelato** dalla norma in questione è la libertà psico-fisica del minore o del non imputabile. I soggetti tutelati, dunque, sono i minori degli anni quattordici, ritenuti incapaci di intendere e di volere, oltre ad ogni altra persona incapace di intendere e di volere per causa diversa dall'età.

3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.
3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullità, l'avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.
3-bis. Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla libertà personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.

[24] **L'art. 600-octies c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 600-octies (***Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio)***
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni **sedici** o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione **da uno a cinque anni**.
Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.

Tenuto conto dell'*incipit* della norma (*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato"*), appare evidente che la norma in esame è applicabile solo qualora il fatto non costituisca più grave reato, quale ad esempio la riduzione in schiavitù ai sensi dell'art. 600 c.p.
Quanto al primo comma, si tratta di un reato in forma **commissiva** per quanto riguarda lo *sfruttamento*, mentre ha natura **omissiva** per quanto riguarda il *permettere* che altri si avvalga dell'altrui accattonaggio (qualora sussista un obbligo giuridico di impedire l'evento). In tal modo si rende punibile, ad esempio, sia il genitore che sfrutti il minore, sia il genitore che nulla faccia per impedirlo, sottoponendoli alla medesima sanzione penale [25].
Quanto al secondo comma, la condotta di *induzione* ha un'ampia portata applicativa, consistente in ogni attività idonea a persuadere, convincere, determinare il soggetto passivo a compiere determinati atti. Più in generale sulla configurabilità della *induzione*, non basta la semplice *richiesta* di compiere l'atto, ma occorre un'apprezzabile attività di *suggestione*, *pressione morale* e *persuasione* finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (cfr. Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080); secondo altra giurisprudenza, invece, l'*induzione* si configura anche con la semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi (cfr. Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583)[26].
La particolarità del secondo comma sta nel fatto che, a differenza del primo (ove la persona offesa è il *minore o di persona non imputabile*), nel secondo comma la persona offesa è genericamente *un terzo*; in tal caso l'uso di violenza o minaccia, ovvero l'età minore di sedici anni o comunque l'imputabilità costituisco circostanza ad aggravante speciale, che determina l'aumento della pena da un terzo alla metà.

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che può essere annoverato tra quelli di *competenza generica*.
Ricorrendone le condizioni, per il reato di cui all'art. 600-octies, comma 2, c.p. è ammissibile il fermo di indiziato di delitto.

Articolo 18 (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

L'articolo 18 interviene a modificare la disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.) di cui alla L. n. 242 del 2016, in particolare modificando gli articoli 1, 2 e 4 della legge.
Tale articolo viene qui trattato per la grossa ricaduta nel settore penalistico.

E' importante sottolineare come -nella premessa dell'articolo 18- così venga motivata la scelta legislativa:

> **Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:**
> ***(omissis)***

Trattasi all'evidenza di una norma *necessitata* dalla circostanza che -a seguito della entrata in vigore della legge 242/2016- in specifici ambienti (politici e poi imprenditoriali) iniziò a circolare il convincimento della legittimità della vendita della c.d. *cannabis light*.
In forza di tale convincimento -che col tempo si è autoalimentato- in tutta Italia sono sorti dei punti di vendita di *cannabis light*, riforniti da distributori a loro volta legati al settore della coltivazione della canapa, in maniera tale da creare una vera e propria *filiera* che, per anni, ha propagandato l'idea che ci fosse una *cannabis legale*, tale essendo presentata la c.d. *cannabis light*.

---

[25] Cfr. *Dossier* n. 240/3 del Senato della Repubblica, relativo al testo, immutato sul punto, del d.d.l.-*sicurezza*, che ha poi dato vita al decreto-legge di cui si discute.
[26] Cfr. *Dossier* n. 240/3 del Senato della Repubblica, relativo al testo, immutato sul punto, del d.d.l.-*sicurezza*, che ha poi dato vita al decreto-legge di cui si discute.

La lettura della norma in esame, in realtà, non sembrerebbe legittimare siffatto convincimento, dal momento che le finalità in presenza della quale la coltivazione della canapa veniva ritenuta lecita erano (e sono) ben precise ed analiticamente dettagliate nell'art. 2, commi 1 e 2, come di seguito si riporta:

> 1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
> 2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
> a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
> b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
> c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
> d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
> e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
> f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
> g) coltivazioni destinate al florovivaismo

Nella volontà del legislatore del 2016, queste e non altre apparivano le finalità *lecite* della coltivazione della canapa. Ciononostante, si è creato quel circuito innanzi delineato, che ha ipotizzato una finalità supplementare della legge, ovvero la diffusione della *cannabis* per i c.d. *fini ricreativi*.
Tale finalità supplementare era stata smentita da una chiara ed inequivocabile pronunzia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che (chiamata a rispondere sul quesito che esplicitamente faceva riferimento all'art. 2 della legge 242/16: *"riconducibilità all'art. 73 DPR 309/90 delle condotte di commercializzazione di prodotti derivati dalla canapa per finalità diverse da quelle contemplate dall'art. 2 L. 242/2016"* per risolvere un contrasto che si era creato in giurisprudenza) già nel 2019 aveva fissato il seguente principio:

> *"In tema di stupefacenti,* ***la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, infiorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività.*** *(In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge)"* **(Cass. Sez. Unite n. 30475 del 30.5.2019, depositata 10.7.2019, *Castignani*).**

Tuttavia, nonostante tale arresto giurisprudenziale, si è continuato a mantener viva l'idea di una *cannabis legale*, e ciò in forza di asseriti vuoti legislativi.
Questo è evidentemente il motivo che ha spinto il legislatore ad intervenire sulla legge 242/2016, per eliminare qualsivoglia dubbio sulla esistenza di tali (presunti) vuoti normativi.
La tecnica legislativa è stata quella di inserire nelle norme (nella fattispecie: articoli 1 e 2 della legge 242/16) alcune espressioni in maniera tale da rendere ancora più esplicita la finalità della legge in parola, e conseguentemente da **escludere in maniera incontrovertibile** (semmai ve ne fosse stato bisogno) **la liceità di tutte quelle condotte che ruotano intorno al mercato della c.d. *cannabis light*.**
Ecco perché viene esplicitato il divieto di *importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati*, prevedendosi in maniera anche qui esplicita che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del D.P.R. n. 309/1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

ooooo

Tanto premesso, di seguito vengono analizzate le specifiche modifiche apportate al testo degli articoli 1, 2 e 4 L. 242/2016 **(al fine di sottolineare la portata delle innovazioni, le espressioni introdotte a modifica del testo vengono riportate in carattere grassetto sottolineato).**

Modifiche all'articolo 1 [27]:

I) in primo luogo, si interviene sull'art. 1, comma 1, specificando che le misure normative di sostegno e promozione delineate nella legge n. 242 del 2016 si rivolgono alla filiera ***industriale*** della canapa (in precedenza la specificazione *industriale* non c'era);

II) in secondo luogo, si interviene sull'art. 1, comma 3, specificando che le suddette misure di sostegno e promozione riguardano ***in via esclusiva*** *la coltura della canapa* ***comprovatamente*** *finalizzata* alle attività ivi previste (in precedenza si faceva riferimento alla "*coltura della canapa finalizzata:...*", ed oggi si è fatto ricorso ad espressioni rafforzative del concetto);

III) in terzo luogo, si interviene sull'art. 1, comma 3, lettera b) (che sinora -tra le finalità del sostegno e della promozione della canapa, prevedeva testualmente: "*l'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali*"), eliminando il riferimento all'*impiego* ed al *consumo finale di semilavorati*, e finalizzando la realizzazione dei semilavorati ai soli *usi consentiti dalla legge* (la nuova lettera b) recita ora testualmente: "*all'incentivazione* ***della realizzazione*** *di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali,* ***per gli usi consentiti dalla legge***";

IV) in quarto luogo, si inserisce (dopo il comma 3, il comma 3-bis, nel quale si chiarisce che -salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g-bis)- le disposizioni della legge n. 242 del 2016 "***non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati***" e, quale conseguenza logica di detta esclusione, si conferma che ***"restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"***, per cui, anche sotto tale profilo, si ribadisce la rilevanza penale di tutte le condotte ivi menzionate;

V) in quinto luogo, si interviene sul comma 2, lettera *g)*, aggiungendo (a proposito di ciò che è consentito ottenere dalla coltivazione della canapa senza necessità di autorizzazione) alle *coltivazioni destinate al florovivaismo* il termine ***professionale***, evidentemente per rimarcare la natura delle attività consentite;

Modifiche all'art. 2 [28]:

---

[27] L'art. 1 Legge 2 dicembre 2016, n. 242 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge reca norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera **industriale** della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano ***in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata*** [27]:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione ***della realizzazione*** di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, ***per gli usi consentiti dalla legge*** [27];
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca.
3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309".

[28] L'art. 2 Legge 2 dicembre 2016, n. 242 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):
Art. 2 (Liceità della coltivazione)
1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

VI) in sesto luogo, si interviene sul comma 2, aggiungendo -dopo la lettera "g"- la lettera **"g-bis"**, in cui (sempre a proposito di ciò che è consentito ottenere dalla coltivazione della canapa senza necessità di autorizzazione) si elenca anche la ***"produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge"***, all'evidente fine di rimarcare che la produzione agricola non potrà essere finalizzata ad usi diversi da quelli previsti dalla legge (e, dunque, alla commercializzazione per finalità *ricreative*);

VII) in settimo luogo, si interviene sull'art. 2, aggiungendo dopo il comma 3, un ulteriore comma, ovvero il **comma 3-bis)**, in cui, ad ulteriore specificazione dei concetti sin qui espressi, esplicitamente si sostiene il divieto di tutte le condotte che non rientrano nelle finalità *lecite* elencate dalla legge, utilizzando delle espressioni dal contenuto non equivoco (***"Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati"***) ed altresì richiamando le disposizioni penali a presidio dell'osservanza di siffatti o divieto (***"Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"***), per poi -quale espressione di *chiusura*- ribadire che le infiorescenze possono essere lavorate soltanto per la produzione dei semi citati dal comma 2, lettera g-bis) appena richiamata (***"È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2"***);

Modifiche all'art. 4 [29]:

---

2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo ***professionale***.
g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.

[29] L'art. 4 Legge 2 dicembre 2016, n. 242 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):
Art. 4 (Controlli e sanzioni)
1. Il ***Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri*** è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa ***e sulla produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis)***, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

VIII) in ottavo luogo, si interviene sull'art. 4, essenzialmente per precisare che l'organo incaricato del controllo sulle coltivazioni di canapa non è il *Corpo Forestale dello Stato* (ormai accorpato all'Arma dei Carabinieri a seguito del decreto legislativo 177 del 2016), bensì il *Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri*, al quale viene peraltro assegnato anche il compito di effettuare controlli, prelevamenti ed analisi di laboratorio sulla *produzione agricola dei semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis)* (articolo innanzi commentato).

Corollario di tale innovazione legislativa è dunque l'illiceità di quelle condotte ulteriori rispetto alle finalità stabilite nell'art. 2, comma 2, della legge 242/2016, impostazione che -ad ogni buon fine- questo Ufficio ha sempre seguito a partire dalla richiamata sentenza n. 30475/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Per quanto riguarda i profili di competenza interna, il reato ipotizzabile (art. 73 DPR 309/90) è già annoverato tra quelli di *competenza generica*.

CAPO III: MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124 (ARTT. 19-32)

Articolo 19 (*Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale*)

L'art. 19 (*Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale*) modifica gli artt. 336, 337 e 339 del codice penale, prevedendo:

- una circostanza aggravante speciale (aumento della pena sino alla metà), per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p., allorquando il fatto sia commesso nei confronti di un *ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza;*
- un'aggravante comune (aumento sino ad un terzo) per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 c.p.

In tal modo, nell'ambito dei reati commessi ai danni dei pubblici ufficiali viene introdotta una sorta di *tutela rafforzata* per coloro che ricoprano la funzione di *ufficiale o agente di p.g. o di p.s.*, che determina l'irrogazione di una pena più consistente per chi si renda autore di reati di tal fatta.
A tal proposito va sottolineato che [30]:

(a) ai sensi dell'art. 57, primo e secondo comma, c.p.p. sono **ufficiali e agenti di polizia giudiziaria** gli appartenenti alla **Polizia di Stato**, all'**Arma dei Carabinieri**, alla **Guardia di Finanza**, ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosca le predette qualità, nonché, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le attribuzioni previste dall'art. 55 c.p. (ovvero: prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati; impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercarne gli autori; compiere gli atti

---

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

[30] Cfr. *Dossier* n. 240/3 del Senato della Repubblica, relativo al testo del d.d.l.-*sicurezza*, che ha poi dato vita al decreto-legge di cui si discute.

necessari per assicurare le fonti di prova; raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale);

(b) pertanto *funzioni* di polizia giudiziaria sono attribuite agli appartenenti alla **Polizia penitenziaria** (art. 14 L. 395/1990), agli appartenenti alla **Polizia locale** (nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni: art. 7 L. 65/1986), al personale, anche volontario, del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** (art. 6 d. lgs. 136/2006), ai funzionari e agenti dell'**Amministrazione finanziaria** ai quali sia demandato l'accertamento di reati, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge (art. 31 L. 4/1929), al **personale delle ASL** che svolge funzioni ispettive e di controllo in materia di sicurezza sul lavoro (art. 21 L. 833/1978), al personale ispettivo dell'**Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL** (art. 1 d. lgs. 149/2015), agli **Agenti venatori degli enti locali** (art. 27 L. 157/1992), al **Personale consolare** (art. 38 d. lgs. 71/2011), ai **Comandanti delle navi e degli aeromobili** per i reati commessi a bordo in corso di navigazione (art. 1235 cod. nav.);

(c) nei comuni in cui non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato o un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria sono esercitate dal **Sindaco** (art. 57, terzo comma, c.p.p.).

art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) [31]

L'articolo 336 c.p. viene modificato mediante l'inserimento di un quarto comma, che prevede -nei casi di violenza o minaccia a pubblico ufficiale nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3- l'aumento della pena sino alla metà qualora il fatto sia commesso nei confronti di un *ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza*.

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che già è annoverato tra quelli di *competenza generica*.

art. 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) [32]

L'articolo 337 c.p. viene analogamente modificato mediante l'inserimento di un secondo comma, il quale prevede che se la violenza o minaccia è realizzata per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che già è annoverato tra quelli di *competenza generica*.

---

[31] **L'art. 336 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

Art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà.

[32] **L'art. 337 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

Art. 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà.

art. 339 c.p. (Circostanze aggravanti) [33]

L'articolo 339 c.p. è stato modificato mediante l'aggiunta, nella parte finale, di un quarto comma, che prevede un'aggravante comune (aumento sino ad un terzo) per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 (*Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti*)[34] c.p. nel caso di violenza o minaccia commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

A tal ultimo proposito appare evidente la finalità di *scoraggiare* tutte quelle condotte minacciose o violente che, nel tempo, hanno *accompagnato* alcune opere pubbliche (si pensi alla realizzazione della TAV).

Articolo 20 (*Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio*)

L'art. 20 (*Modifiche all'articolo 583*-quater *del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio*) modifica l'art. 583-quater c.p, introducendo la nuova fattispecie di reato di *lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni*, mediante la sostituzione della rubrica e del primo comma, ed altresì mediante una modifica al secondo comma [35].

---

[33] **L'art. 339 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 339 (Circostanze aggravanti)
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

[34] **L'art. 338 c.p. recita testualmente:**
"Art. 338 (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti)
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi."

[35] L'articolo 583-quater è stato inserito nel c.p. dall'art. 1 del DL 8/2007 (conv. con modificaz. dalla L. 41/2007) al fine di introdurre la fattispecie di delitto di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Successivamente, l'art. 4, comma 1, L. 113/2020 ha introdotto l'ulteriore fattispecie delle lesioni gravi o gravissime a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria; tale fattispecie è stata estesa anche alle lesioni semplici dall'art. 16, c. 1, lett. b del DL 34/2023 (conv. con modificaz. dalla L. 56/2023).

Art.583-quater c.p. (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali) [36]

L'art. 583-quater c.p. -che sinora puniva, al primo comma, le lesioni personali ai danni dei pubblici ufficiali soltanto nei casi in cui questi fossero *"in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive"* e prevedendo, per le lesioni gravi, la reclusione da quattro a dieci anni e, per le lesioni gravissime, la reclusione da otto a sedici anni- è stato modificato, tra l'altro mediante la completa riscrittura del primo comma, per cui:

(a) in primo luogo, la norma in parola trova applicazione in tutti i casi in cui siano cagionate lesioni personali ai danni di un *ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni* e dunque non solo nell'ipotesi di manifestazioni sportive;

(b) in secondo luogo, la norma in parola (che fino a questo momento si applicava solo ai casi di lesioni gravi o gravissime, mentre le lesioni semplici erano punite ex art. 582 c.p. con la sola aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p.) trova applicazione sia nel caso di lesioni **semplici** (reclusione da due a cinque anni), sia nel caso di lesioni **gravi** [37] (reclusione da quattro a dieci anni), sia nel caso di lesioni **gravissime** [38] (reclusione da otto a sedici anni);

(c) in terzo luogo, il secondo comma (dedicato al *"al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività"*) è stato conseguentemente adeguato a quanto previsto nel primo comma, per cui ora per le lesioni ai danni di tale personale si applicano le stesse pene previste per gli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria, rispettivamente per le lesioni **semplici** (reclusione da due a cinque anni), per le lesioni **gravi** (reclusione da quattro a dieci anni), per le lesioni **gravissime** (reclusione da otto a sedici anni);

(d) in quarto luogo, coerentemente, viene modificata la rubrica del reato, che prima -in relazione al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico- faceva riferimento alle sole manifestazioni sportive).

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che già è annoverato tra quelli di *competenza generica*.
Ricorrendone le condizioni, per il reato in esame -in presenza di lesioni gravi o gravissime- è ammissibile il fermo di indiziato di delitto.

Articolo 24 (*Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche*)

L'art. 24 (*Modifiche all'articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche*) modifica l'art. 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento

---

[36] **L'art. 583-quater c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 583-quater ***(Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali)*** [36]
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni [36].
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, **secondo periodo**.

[37] Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è **grave** se dal fatto deriva pericolo di vita o l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni o l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

[38] Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è **gravissima** se dal fatto deriva un malattia probabilmente o certamente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o la mutilazione di un arto che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella.

di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.

Art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) [39]

L'art. 639 c.p. è stato modificato, mediante l'introduzione di una *tutela rafforzata*, attraverso la previsione di circostanze aggravanti ad effetto speciale, inserite nei commi 2 e 3; pertanto, coordinando il testo originario con quello di recente introduzione:

(a) quanto al primo comma, resta immutata la disciplina vigente, per cui chi deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309;

(b) quanto al secondo comma, viene prevista la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro (in luogo della pena ordinariamente prevista nel primo comma, fino ad € 309) quando l'imbrattamento o il deturpamento sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene;

(c) quanto al terzo comma (ove era già previsto un aumento per la recidiva con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro), nel caso di fatto commesso su mezzi di trasporto pubblici o privati, nonché nel caso di fatto commesso su teche e custodie e strutture adibite all'esposizione di beni culturali) viene previsto un aumento più consistente (reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro) per la recidiva nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni dei beni oggetto dell'odierna modifica (beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene).

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, possono confermarsi le disposizioni già in essere, ovvero:

- **per il comma 1, la competenza è del Giudice di pace;**
- **per il comma 2, parte prima, la competenza è *generica*;**
- **per il comma 2, parte seconda, la competenza è del gruppo 1;**
- **per il comma 3, la competenza è del gruppo 4.**

---

[39] **L'art. 639 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

Art. 639 (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. ***Se il fatto é commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, si applicano la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro.***

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma, ***primo e secondo periodo,*** si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. ***Nei casi di recidiva per l'ipotesi di cui al secondo comma, terzo periodo, si applicano la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.***

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

Articolo 25 (*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale*)

L'art. 25 apporta una modifica all'art. 192 Codice della strada, mediante un inasprimento sanzionatorio delle previsioni, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.
In realtà l'articolo in esame non riguarda fatti penalmente rilevanti.
E tuttavia si ritiene opportuno riportare la normativa in questione, sia per la sua implicita rilevanza, sia per le possibili *interferenze* con fatti penalmente rilevanti, come peraltro emerge dalla lettura del testo, ove si esplicita la circostanza che le sanzioni amministrative previste trovano applicazione *"ove il fatto non costituisce reato"*.

Art. 192 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) [40]

L'art. 192 Codice della strada detta alcune regole di condotta per i casi di controlli su strada; vi si prevedono obblighi per il conducente nel caso di invito a fermarsi (comma 1), di invito ad esibire patente e/o documenti relativi all'auto (comma 2), di ispezione del veicolo, di invito a non proseguire la marcia per motivi di cautela (comma 3), di posti di blocco (comma 4), di segnalazioni del personale militare (comma 5).
Orbene, per ciascuna di queste disposizioni sono previste delle sanzioni amministrative (la cui entità è stata generalmente innalzata con la nuova normativa), che -come si diceva in premessa- trovano applicazione *ove il fatto non costituisca reato* (si pensi alla mancata ottemperanza all'ALT" che -accompagnata da altre condotte- potrebbe trasformarsi in *resistenza a pubblico ufficiale*.
Ed è proprio per *segnare il confine* tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale che anche l'art. 192 Codice della strada, così come innovato, è stato inserito nel presente atto.

---

[40] **L'art. 192 Codice della Strada recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 192 (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti)
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400
6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600.
Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000.
All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno.

Articolo 26 (*Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari*)

L'art. 26 (*Modifica all'articolo 415 e introduzione dell'articolo 415-*bis *del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari*), intervenendo su alcune disposizioni del codice penale (modifica dell'art. 415 ed inserimento del nuovo art. 415-bis), introduce misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
La finalità complessiva di queste disposizioni appare quella di limitare i fenomeni di ribellione all'interno delle carceri, sia mediante istigazioni (415 c.p.) sia mediante vere e proprie rivolte (nuovo 415-bis c.p.), anche in tal caso prendendo spunto da vicende concretamente realizzatesi.

Art. 415 c.p. (Istigazione a disobbedire alle leggi) [41]

L'articolo 415 c.p. è stato modificato mediante l'inserimento di un secondo comma, alla luce del quale l'istigazione è punita più gravemente (aumento ordinario di un terzo) allorquando venga commessa all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; si tratta dunque di un'aggravante ad effetto comune, che comporta l'aumento della pena edittale fino ad un terzo.
Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che già è annoverato tra quelli di *competenza generica* e la novità introdotta non incide sui profili di competenza.

Art. 415-bis c.p. (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario) [42]

É stato introdotto un nuovo reato (art. 415-bis c.p.), il quale prevede il reato di *rivolta* all'interno di un istituto penitenziario.
Sul nuovo reato (punito con la reclusione da uno a cinque anni) valgano le seguenti considerazioni:
(a) la *rivolta* è costruita come un insieme di atti di violenza o minaccia o di resistenza, in presenza di ordini impartiti dall'autorità penitenziaria per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
(b) il reato si concretizza allorquando la condotta incriminata sia tenuta *da tre o più persone riunite*;
(c) gli *atti di resistenza* possono estrinsecarsi anche in condotte di *resistenza passiva*;
(d) affinchè la *resistenza passiva* sia idonea ad integrare gli estremi della *rivolta*, è necessario che la condotta -tenuto conto del numero delle persone coinvolte e del contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli

---

[41] **L'art. 415 c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi)
Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.

[42] **L'art. 415-bis c.p. recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 415-bis (Rivolta all'interno di un istituto penitenziario).
Chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da due a otto anni.
Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal secondo comma; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal secondo comma.
Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

incaricati di un pubblico servizio- abbia impedito il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza;

(e) è prevista una sanzione più consistente (reclusione da due a otto anni) per coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta;

(f) nel caso in cui la rivolta sia commessa con armi, la pena per la semplice partecipazione alla rivolta è della reclusione da due a sei anni, mentre per i promotori-organizzatori-dirigenti si applica la reclusione da tre a dieci anni;

(g) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi una lesione personale grave o gravissima, per i *partecipi* la pena è della reclusione da due a sei anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da quattro a dodici anni;

(h) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi la morte, per i *partecipi* la pena è della reclusione da sette a quindici anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da dieci a diciotto anni;

(i) nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che può essere annoverato tra quelli di competenza del gruppo 4, vertendosi in materia di *sicurezza interna*.

Articolo 27 (*Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione*)

L'art. 27 (*Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione*) modifica sia l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia l'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, con la finalità di reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza, nonché l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

Atteso che solo l'art. 14 T.U. immigrazioni ha risvolti penali, la disamina sarà limitata a questo articolo.

Art. 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [43]

L'art. 14 del testo unico sull'immigrazione è stato modificato mediante l'inserimento -dopo il settimo comma- del comma 7.1), con cui viene introdotto nell'ordinamento il delitto di ***rivolta*** in uno dei centro di permanenza

---

[43] **L'art. 14 Legge decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -attesa la sua lunghezza- viene riportato per le parti di specifico interesse; esso recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**

Art. 14 - Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro.

Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

(...)

7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del

per i rimpatri previsti dal medesimo articolo 14 (cosiddetti C.P.R.) oppure in una in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter (c.d. *punti di crisi* allestiti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico).
Va subito detto che il reato in questione è in buona parte speculare rispetto al reato di cui all'art. 415-bis c.p. introdotto dall'art. 26 del decreto-legge in esame, atteso che risponde alla medesima *filosofia* di contrasto al fenomeno delle *rivolte* che talvolta si sono verificate, sia in Istituti penitenziari, sia nei centri di accoglienza per gli immigrati irregolari.
Pertanto si analizza ora il reato in questione, per il quale valgano le seguenti considerazioni:

(a) la *rivolta* è costruita come un insieme di atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno di un C.P.R. o in una delle strutture di cui all'art. 10-ter innanzi evocato;
(b) il reato si concretizza allorquando la condotta incriminata sia tenuta *da tre o più persone riunite*;
(c) gli *atti di resistenza* possono estrinsecarsi anche in condotte di *resistenza passiva*;
(d) affinchè la *resistenza passiva* sia idonea ad integrare gli estremi della *rivolta*, è necessario che la condotta -tenuto conto del numero delle persone coinvolte e del contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio- abbia impedito il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza;
(e) la mera partecipazione alla *rivolta* è sanzionata con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni;
(f) è prevista una aggravante (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni) per coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta;
(g) nel caso in cui la rivolta sia commessa con armi, vi è ulteriore aggravante, per cui la pena per la semplice partecipazione alla rivolta è della reclusione da uno a cinque anni, mentre per i promotori-organizzatori-dirigenti si applica la reclusione da due a sette anni;
(h) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi una lesione personale grave o gravissima, per i *partecipi* la pena è della reclusione da due a sei anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da quattro a dodici anni;
(i) nel caso in cui, quale conseguenza non voluta, sia cagionata a terzi la morte, per i *partecipi* la pena è della reclusione da sette a quindici anni, mentre per promotori-organizzatori-dirigenti la pena è della reclusione da dieci a diciotto anni;
(j) nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Per quanto riguarda i profili di competenza interna, trattasi di reato che può essere annoverato tra quelli di competenza del gruppo 4, vertendosi in materia di *sicurezza interna*.

---

servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto é commesso con l'uso di armi, la pena é della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena é della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena é della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

7-bis. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.
7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
(...)

Ricorrendone le condizioni, nei casi di cui ai punti g) -seconda parte-, h), l), l) per il reato in esame è ammissibile il fermo di indiziato di delitto.

Articolo 29 (*Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione*)

L'art. 29 (*Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione*) ha presenta plurime finalità:

- interviene indirettamente sugli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409;
- modifica l'art. 1099 Codice della navigazione;
- modifica l'art. 1100 Codice della navigazione.

Le modifiche ivi apportate rispondono al duplice criterio di rafforzare i poteri di controllo della Guardia di Finanza, da un lato, e di esplicitare l'equiparazione ai comandanti di navi italiane dei comandanti di navi straniere che si rendano responsabili di uno dei reati rispettivamente descritti nelle norme interessate alla riforma, dall'altro.

Artt. 5 [44] e 6 [45] della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi)

Per effetto di quanto disposto dall'art. 29 del decreto-legge in esame, le norme di cui agli artt. 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409 (che sono attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi), risultano ora applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente; in sostanza, la normativa trova applicazione non solo nelle operazioni anti-contrabbando, ma anche nelle ulteriori funzioni istituzionali della Guardia di Finanza.

Come ricorda la *Relazione illustrativa di accompagnamento* al disegno di legge da cui il *decreto-sicurezza* trae origine [46], la Guardia di finanza svolge nel settore marittimo le funzioni di:

- vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della L. n. 189 del 1959);
- concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del D.P.R. n. 90 del 2010);
- sicurezza del mare in via esclusiva - in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico - ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (D.lgs. n. 177 del 2016 e DM interno 14 luglio 2003);
- polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 68 del 2001).

Inoltre dette disposizioni si applicano anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.

---

[44] **L'art. 5 L. 1409/56 recita testualmente:**
"Art. 5 -
Il capitano della nave nazionale il quale non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione".

[45] **L'art. 5 L. 1409/56 recita testualmente:**
"Art. 6
Il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione".

[46] Cfr. *Dossier* dell'Ufficio studi del Senato più volte citato.

Art. 1099 Codice della navigazione [47]

L'art. 1099 del Codice della Navigazione è stato modificato, prevedendo che soggiace alla medesima pena ivi prevista (reclusione fino a due anni) il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo.

Art. 1100 del Codice della Navigazione [48]

L'art. 1100 del Codice della Navigazione è stato modificato, prevedendo che la disposizione di cui al primo periodo del primo comma di tale articolo (*Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni*), si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti.

CAPO IV: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA (ART. 33) – OMISSIS

Non si ravvisano elementi di immediata rilevanza penale, per cui se ne omette la disamina.

CAPO V: NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO (ARTT. 34-37)

Articolo 34 (*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati*)

L'art. 34 (*Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati*), modifica la legge 26.7.1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario, intervenendo (per quanto riguarda i risvolti di interesse penale) sull'art. 4-bis e sull'art. 20.

Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) [49]

L'art. 4-*bis*, comma 1-*ter*, relativo alla concessione dei benefici di cui al comma 1 del medesimo articolo (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione

---

[47] **L'art. 1099 Codice della Navigazione recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 1099 (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra).
Il comandante della nave, che nei casi previsti nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione fino a due anni.
Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo.

[48] **L'art. 1100 Codice della Navigazione recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 1100 (Resistenza o violenza contro nave da guerra).
Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La pena per coloro che sono concorsi nel reato è ridotta da un terzo alla metà.
La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformità alle norme internazionali, dei relativi compiti.

[49] **L'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):**
Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).
1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e

anticipata) ai condannati per taluni delitti, e stato modificato, mediante l'inserimento (tra reati per i quali i permessi possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva) di due tra i reati introdotti dal decreto-legge in esame, ovvero quelli previsti dall'art. 415, secondo comma, c.p. (*Istigazione a disobbedire alle leggi commessa all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute*) e dall'art. 415-*bis* c.p. (*Rivolta all'interno di un istituto penitenziario*).

art. 20, comma 8, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Lavoro) [50]

L'articolo 20, comma 8, legge 354/75 (*Lavoro*) è stato modificato inserendo, dopo il quinto periodo, la previsione che, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione, l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa.
Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale; i soggetti privati che intendano accettarle trasmettono al Dipartimento i propri progetti ed il curriculum dell'ente (entrambi pubblicati sul sito del Dap). Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità sul medesimo sito.

---

secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis ... del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.
1-bis (*omissis*)
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli ***415, secondo comma e 415-bis,*** 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

[50] L'art. 20, comma 8, Legge 26 luglio 1975, n. 354 recita ora testualmente (in carattere grassetto sottolineato la parte nuova):
Art. 20 (Lavoro)
1)-7) omissis
*8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. **Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa.** I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.*

La presente direttiva entra in vigore immediatamente (con riserva di separata *direttiva* per gli organi di Polizia Giudiziaria)

Si comunichi ai Magistrati togati ed onorari in sede.
Si trasmetta, per opportuna conoscenza, a:

- Presidente del Tribunale di Parma (per l'eventuale diffusione tra i Giudici)
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
- Presidente della Camera Penale di Parma

Si comunichi altresì, per doverosa informazione, al Procuratore Generale della Repubblica di Bologna.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma,15.04.2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
15.04.2025
12:21:14
GMT+01:00